

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

COMUNE DI VENEZIA *Regolamento Edilizio*

- Definitivo con emend.doc 07/12/2006
Direzione Centrale Sviluppo del Territorio e Mobilità
- Regolamento Edilizio Testo con indirizzi applicativi e collegamento ipertestuale testo aggiornato al 03/11/2003
- Allegato all'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 30 del 24/25.02.03
- Data ultima integrazione testo 09/10/2003 - 13/10/2003 (modifica art. 50) - 03/11/2003

Art. 75. -- Scale, ascensori, ringhiere e parapetti

Le scale che collegano più di due piani a servizio di più alloggi compreso il P.T. devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq. 1,00 per ogni piano, salvo il caso in cui la prescrizione è in contrasto con le norme di sicurezza per la prevenzione di incendi.

Potrà essere consentita l'illuminazione e l'aerazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere di mq. 0,40 per piano servito.

Gli eventuali infissi devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiscono pareti sul vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Nei vani scala è vietato di realizzare aperture di finestre per l'aerazione dei locali contigui. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad un'altezza non inferiore a m 0,90.

E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza tra i punti più vicini tra il primo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a ml 0,40.

La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani degli alloggi e degli utenti serviti con un minimo di ml. 1,20 riducibile nel caso di restauri e ristrutturazioni parziali.

Nei casi di scale interne che collegano i locali di abitazione, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, etc., è consentita una larghezza minima di ml. 0,70.

I gradini delle scale devono rispettare i seguenti parametri:

- a) alzata massima di cm. 20; l'altezza massima dell'alzata è consentita solo in casi particolari, per le scale interne, e per progetti di ristrutturazione;
- b) pedata non inferiore a cm. 30 per le scale di uso comune ed a cm. 25 per le altre; la pedata minima è consentita solo in casi particolari, per le scale interne, e per progetti di ristrutturazione.

Sono consentite scale a chiocciola per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad uso comune; queste dovranno avere una pedata minima in mezzera di cm. 25 escluse eventuali sovrapposizioni per la larghezza di almeno ml. 1,00 per ogni gradino; l'alzata deve osservare gli indici di alzata indicati nel comma precedente.

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

Le scale a chiocciola che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, etc., o comunque di uno stesso alloggio devono avere un diametro minimo non inferiore a ml. 1,20 e pedata minima in mezzzeria di cm. 15.

Le ringhiere e i parapetti posti a quota superiore a ml. 0,50 dal piano su cui prospettano dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm. 10 di diametro e avere altezza dal pavimento di almeno ml. 1,00. Per le ringhiere e i parapetti interni all'alloggio privato è sufficiente che questi garantiscano la sicurezza degli abitanti anche senza attenersi ai parametri previsti nel presente comma, comunque obbligatori per gli edifici pubblici e gli spazi collettivi.

In tutti gli immobili con più di tre livelli (fuori terra ed entroterra) deve essere previsto un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini, un ulteriore ascensore deve essere previsto per gli immobili con più di quattordici livelli, l'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia ed avere dimensioni tali da consentire l'accesso delle carrozzine dei bambini e dei portatori di handicap. Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a locali abitabili devono essere attuati tutti gli accorgimenti per garantire un adeguato isolamento acustico.

Nota:

L'obbligo di prevedere un ascensore per ogni scala principale viene riferito, dalla norma in questione, a tutti gli immobili con più di tre livelli indifferentemente dal fatto che questi ultimi siano realizzati entro o fuori terra. Considerando che la norma applica l'obbligo ad un universo di immobili che viene identificato e determinato dalla citata specifica caratteristica al fine di dotarli di un collegamento verticale facilmente accessibile anche a soggetti disabili e che pertanto detta identificazione presuppone che la soglia fissata sia riferita a livelli tra loro comunicanti attraverso vano scala, si ritiene che:

- nel computo dei livelli, concorrenti alla identificazione dell'immobile oggetto della prescrizione, deve intendersi ricompreso il livello terra o livello 0;
- i livelli fuori terra vanno considerati separatamente da quello/i entroterra,

qualora non comunicanti tra loro con connessioni verticali interne all'edificio (vano scala).

Si segnala infine che la norma si configura come prescrizione integrativa dell'art. 77 comma 3° lett. d del Testo Unico per l'Edilizia, approvato con D.P.R. n. 380/2001 e pertanto, non contrastando con quest'ultimo, deve ritenersi efficace